

№ 219 R. gen.



Sent. № 235

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III^o
per grazia di Dio Volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha emanato la seguente
Sentenza

Visti gli atti del procedimento
Contro

Beneventano barone Giuseppe Luigi del fu Saverio
nato in Caricentini (Siracusa) il 13 dicembre 1840,
Senatore del Regno,
imputato

del reato previsto dall'art. 194 n. 2 del codice penale, per avere nel primo maggio 1920 in Lentini offeso il decoro del Vice Commissario di P. S. Vito Sansone in sua presenza ed a causa delle sue funzioni, rivolgendogli le parole « ella è indegno di fare il funzionario ».

Adita la relazione del Commissario Delegato Senatore Sandrelli;

Ritenuto risultare dagli atti per le concordie di chiarazioni del Denunciante Vice Commissario di P. S. e dell'onorevole Senatore Beneventano:
che nella sera del 30 aprile 1920 in Lentini

ebbero luogo manifestazioni del partito socialista terminate con disordini e ferimenti di cittadini borghesi e di militari;

che nel successivo giorno primo maggio il Vice Commissario di P.S. Vito Sansone, invitato dal Senatore Beneventano, si recò in sua casa ed ebbe con lui un colloquio, al quale fu presente anche soltanto un nipote del Senatore, a nome Umberto Beneventano;

che scopo e contenuto di quel colloquio furono vivaci osservazioni e critiche mosse dal Senatore a proposito del contegno tenuto in quella occasione dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e più specialmente dal Vice Commissario Sansone

Ritenuto che sullo svolgimento e sulla conclusione dell'animato colloquio sono date discordi versioni. In vero il Vice Commissario, col verbale di denuncia da lui formulato in data 1° maggio 1920 e presentato nel successivo giorno al Pretore di Lentini e con l'atto di conferma giudiziale del verbale stesso emessa nel 20 luglio seguente innanzi al Consigliere della Corte d'Appello di Catania delegato all'uso in seguito di rogatoria di questa Commissione permaneente, ha affermato e ripetuto avergli l'on. Beneventano fatta richiesta di procedere all'arresto d'individui indiziati responsabili dei disordini e ferimenti suaccennati; ed alla di lui obiezioni che l'arresto non potersi eseguire senza concreti elementi di prova della reità specifica dei catturandi, avere l'on. Beneventano risposto in modo concitato, chiudendo il suo dire con le espressioni seguenti: « Se ne vada. Ella è indegno di fare il funzionario ». Dal canto suo l'on. Senatore Beneventano ha negato di aver proferito le parole di cui sopra e ha dichiarato che, a proposito dei gravi fatti accaduti in Lentini, esso ebbe a contestare al Vice Commissario Sansone la inosservanza per di lui parte dei suggerimenti preventivamente

datigli per la tutela dell'ordine pubblico, attribuendo a tale inosservanza gli spiacevoli incidenti verificatisi e rivolgendosi al Sansone queste parole « Tutto ciò costituisce un fatto, di cui Ella è principalmente responsabile e la condotta tenuta dalla pubblica sicurezza in questo frangente è del tutto indegna »

Considerato che evidente è la grande differenza, sia nel significato letterale, sia agli effetti della penale imputabilità, tra le parole che il denunziante afferma proferite dall'on. Senatore Benvenuto, e che esprimono un vilipendio ed una offesa del decoro del funzionario, al quale erano indirizzate in sua presenza e con diretto riferimento alle sue funzioni, e le parole che il Senatore ha ammesso essere state da lui pronunziate, e nelle quali si racchiude una censura di indole impersonale e generica, implicante critica dei sistemi adoperati dall'autorità direttiva o anche del modo di esecuzione dato dagli agenti alle istruzioni dell'autorità superiori. Nelle prime è quanto basta a far sorgere la figura del reato di oltraggio alla persona del pubblico ufficiale nei sensi dell'art. 194 n. 2 del cod. penale, ma in quelle che il Senatore dichiara aver pronunziate per quanto possano apparire inopportune e gratuite, esula il concetto di azione delittuosa perché esse, pur includendo la responsabilità del funzionario, a cui sono rivolte, non sono tali da intaccarne il decoro personale. Considerato che, essendosi il colloquio svolto fuori della presenza di testimoni esecutibili, non si hanno sicuri elementi per escludere la versione data dal Senatore Benvenuto, tantopiù se si rifletta che lo stato non calmo degli animi degli interlocutori, la vivacità del dialogo e la somiglianza delle frasi poterono indurre nel funzionario una involontaria suggestione e in dipendenza di questa una meno esatta interpretazione e valutazione delle espressioni a lui dirette.

Ad avvalorare questo concetto concorre la depo.

sizione del tenente dei Reali Carabinieri Alfio Vitale, indotto dallo stesso Vice Commissario Sansone al l'effetto di provare che l'on. Benaventano, intervistato da esso Vitale poco dopo la chiusura del colloquio di cui sopra, fosse ancora turbato ed irritato e parlando col Vitale avesse sul conto del Sansone emesso la seguente affermazione: " Quel Sansone li' è d'accordo coi delinquenti socialisti "

All'incontro il tenente Vitale, confermando di essersi recato in casa dell'on. Benaventano poco dopo l'uscita del Sansone e di avere con quello parlato sullo stesso argomento, ha peraltro escluso di averlo trovato nello stato di eccitamento e di irritazione narrato dal denunciante ed ha dichiarato che le parole, che esso ricorda essergli state dette dal Senatore nel corso della conversazione, furono ben diverse da quelle asserite dal Sansone, e precisamente furono nel senso che costui non era da lui ritenuto adatto per lenti. ni, dove è una lega di socialisti fortemente organizzata. E che in questo e non in altro senso fu il pensiero da lui espresso al Vitale ha sostanzialmente affermato il Senatore Benaventano nel suo interrogatorio.

Considerato che di fronte alle riassunte risultanze degli atti non apparisce sorretta da sufficienti indizi la denuncia di oltraggio verbale.

Per questi motivi. Visto l'art. 14 del Reg. Giur. del Senato In parziale riforma della richiesta del D. M.
Dichiara non esser luogo a procedimento per insufficienza d'indizi. Così decise in Roma l'8 marzo 1921.

M. D. V.

Di Vico

C. Zuppoli

R. Vella

Sandrali

Micali

Capobianco

Fontana